

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 208 def.

Bruxelles, 7 giugno 1991

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'apprestamento armonizzato
di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati
a commutazione di pacchetto,

In conformita' con i principi dell'apprestamento
di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

Nel dicembre 1989, il Consiglio dei ministri delle telecomunicazioni ha deciso che la politica comunitaria del settore debba essere improntata a un equilibrio tra armonizzazione e liberalizzazione.

Di conseguenza, il 28 giugno 1990 il Consiglio dei ministri delle telecomunicazioni ha adottato una direttiva sull'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazione mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP), e la Commissione ha adottato una direttiva relativa alla concorrenza sui mercati dei servizi di telecomunicazione.

La prima direttiva (nota come "direttiva quadro ONP") definisce come prioritario il settore dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS) ed ha ottenuto ampi consensi tanto dal Parlamento europeo quanto dal Comitato economico e sociale. La direttiva prevede la realizzazione di interfacce tecniche e/o di caratteristiche armonizzate per i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (servizi PSD): a tal fine, la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 1990⁽¹⁾ l'elenco delle norme di base per le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto, consone alla fornitura di una rete aperta (ONP). La direttiva prevede anche, in via prioritaria, l'adozione di una raccomandazione del Consiglio relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto conformi ai principi della fornitura di una rete aperta (ONP).

In tale contesto, la Commissione presenta al Consiglio dei ministri, per adozione, la proposta di raccomandazione riportata in appresso.

(1) GU C 327 del 29.12.1990, pag. 19. Elenco dei richiami alle norme di base. Rete pubblica di dati a commutazione di pacchetto.

II. IL RUOLO DELLE RETI PUBBLICHE DI DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO NELLO SVILUPPO DEI SERVIZI EUROPEI A VALORE AGGIUNTO

La fine degli anni '70 è stata testimone dell'introduzione delle reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto in numerosi paesi europei.

L'introduzione di queste reti nazionali ha seguito fasi e priorità commerciali differenti, rendendo di conseguenza impossibile la disponibilità di un servizio completamente aggiornato e armonizzato.

Dal punto di vista dell'industria e della produzione, solo dopo il 1976 la gamma degli standard connessi alla commutazione di pacchetto ha raggiunto uno stadio abbastanza maturo da consentire l'elaborazione e la messa in vendita di sistemi pubblici a commutazione di pacchetto suscettibili di impieghi commerciali: e malgrado ciò, le prime reti PSPD sono state disponibili sul mercato solo dopo il 1978/1979 (2).

Le amministrazioni hanno iniziato a progettare e a realizzare servizi nazionali a commutazione di pacchetto proponendosi una serie di scadenze diverse: come risultato, alcune amministrazioni si sono trovate ad applicare raccomandazioni del CCITT più perfezionate di quelle utilizzate nelle prime fasi di avvio nei servizi pubblici.

Nel 1984, quando è stata pubblicata una nuova serie riveduta di raccomandazioni del CCITT (il cosiddetto "Red Book"), la maggior parte dei paesi europei aveva già installato le proprie reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto e le stava gestendo sulla base di varie realizzazioni pratiche della versione 1980 delle raccomandazioni del CCITT; inoltre, erano già state instaurate le prime interconnessioni a gateway internazionali tra le reti, basate su accordi bilaterali e senza funzioni amministrative o di gestione, per la fornitura di servizi transfrontalieri a livello europeo.

(2) La Comunità, nel contesto della propria politica riguardante il mercato dell'informazione, aveva avviato la realizzazione di una rete pubblica paneuropea di trasmissione dati a commutazione a pacchetto (Euronet), che è stata in funzione dal 1980 al 1984, anno in cui è stata sostituita dalle reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto su base nazionale.

Tutti questi fattori hanno comportato servizi di base differenti da uno Stato all'altro, che hanno ostacolato l'interoperabilità in rete (interworking).

Il mercato delle reti e dei servizi si è rapidamente orientato in funzione delle applicazioni su scala europea: gli utilizzatori sono persuasi che i prodotti e i servizi incompatibili, come pure le carenze interne di competenze specializzate, rappresentino altrettanti gravi ostacoli allo sviluppo delle reti di comunicazione dati negli anni a venire.

Lo sviluppo e la disponibilità di servizi internazionali a valore aggiunto adeguati alle applicazioni richieste dagli utilizzatori, dipendono in grande misura dai servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, dato che in assenza di un adeguato servizio di trasporto transeuropeo, risulterebbe difficile offrire agli utilizzatori su scala comunitaria servizi a valore aggiunto di livello più elevato.

Condizione necessaria per lo sviluppo di tali servizi è la disponibilità di un servizio di trasporto di elevata qualità, a prezzi ragionevoli e diffuso in tutto il territorio comunitario.

Le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto già esistenti si sono trasformate in un potente veicolo per la gestione dei servizi a valore aggiunto su tutto il territorio comunitario: adeguatamente ampliate e potenziate in modo da conformarsi alle norme europee, esse rappresentano il meccanismo più adatto per far fronte alle scadenze ravvicinate imposte dall'obiettivo del mercato unico del 1992, concernenti la disponibilità dei servizi a valore aggiunto necessari a rafforzare l'industria, il commercio e l'amministrazione su scala europea.

III. IL PROCESSO CONSULTIVO

Il concetto di condizioni ONP, relative alla fornitura di reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto, è stato introdotto dalla Commissione nella comunicazione relativa alla realizzazione⁽³⁾ del Libro verde. Nella risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988, si auspicava la "rapida definizione" di condizioni ONP per le reti pubbliche di trasmissione dati.

(3) COM(88) 48 del 9.2.1989: "Attuazione del Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per le telecomunicazioni e i servizi".

Reputando necessario avviare il più presto possibile l'indagine analitica sulle reti pubbliche di trasmissione dati, la Commissione ha iniziato l'esame del problema parallelamente ai lavori concernenti la direttiva quadro ONP. Fin dal 1989, il SOG-T (Gruppo alti funzionari-telecomunicazioni) e il relativo sottogruppo d'analisi e previsione (GAP) hanno perciò intrapreso i lavori preparatori relativi all'applicazione dei principi ONP alle reti pubbliche di trasmissione dati.

Nello spirito della direttiva che si stava elaborando, il SOG-T ha predisposto che vi partecipassero dei rappresentanti delle organizzazioni industriali, delle camere di commercio, dei fornitori di servizi, degli utilizzatori dei servizi di telecomunicazione e in genere degli organismi di telecomunicazione a livello europeo. A tal fine, sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1990 (4), è stato pubblicato un invito a formulare commenti in merito alle proposte(5) del GAP; nel marzo e ottobre 1989 sono stati organizzati inoltre due seminari per dibattere pubblicamente tali proposte.

Successivamente, assieme al comitato ONP è stato discusso un progetto di proposta.

Nella presente proposta di raccomandazione del Consiglio è stato tenuto conto a) della relazione analitica del GAP; b) delle osservazioni formulate dalle parti interessate nel corso del pubblico dibattito; c) dei commenti espressi dal Comitato ONP. Allo stesso tempo, è stato tenuto conto dei principi generali definiti nelle direttive sulla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione e nella direttiva quadro ONP.

IV. L'APPROCCIO ADOTTATO

La proposta attua il concetto dell'armonizzazione nei settori delle norme delle condizioni di fornitura e dei principi tariffari.

Nella sua "motivazione", la raccomandazione proposta fa riferimento ad alcuni principi generali espressi dalla legislazione comunitaria. Il "dispositivo" specifica dettagliatamente le modalità di fornitura di un gruppo minimo di servizi PSDS, armonizzati e conformi ai principi ONP (di fornitura di una rete aperta).

(4) GU C 88 del 6.4.1990, pag. 3, comunicazione n. 90/C88/03.

(5) Proposta del "Gruppo di analisi e previsione" (GAP) del 28.2.1990, sulla fornitura di una rete aperta (ONP) per reti pubbliche di dati nella Comunità.

In appresso è riportata una breve spiegazione dei punti della raccomandazione.
Fornitura di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (servizi PSD)

Il punto 1 definisce un gruppo minimo di servizi PSD dalle caratteristiche tecniche armonizzate, che debbono risultare disponibili in tutto il territorio comunitario; esso definisce inoltre una serie di scadenze per la fornitura di questi servizi, nel caso non siano ancora disponibili. Tale gruppo minimo di servizi dovrà attenersi all'elenco delle norme per le reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di pacchetto conformi ai principi di fornitura di una rete aperta (ONP), pubblicate sulla Gazzetta ufficiale⁽⁶⁾ (cfr. tabella 1).

Il punto 2 definisce il meccanismo per aggiornare questo gruppo di servizi (illustrato nell'Allegato II) sulla base delle modificazioni della domanda di mercato e dei progressi tecnologici. La Commissione si riserva di apportare modifiche all'Allegato II, concordandole con il Comitato ONP: tra l'altro, esse potranno comprendere anche la cancellazione o l'aggiunta di servizi PSD all'elenco in precedenza definito.

(6) GU C 327 del 29.12.1990, pag. 19. Elenco dei richiami alle norme di base. Rete pubblica di dati a commutazione di pacchetto.

**Elenco dei richiami alle norme di base
(90/C 327/12)**

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE⁽¹⁾, la Commissione pubblica un elenco di norme europee che costituisce la base dell'accesso e/o delle caratteristiche armonizzate dei servizi nel contesto della fornitura della rete aperta. Poiché molte di queste norme non sono state ancora adottate in via definitiva⁽²⁾, esse potranno essere modificate. Di conseguenza, il presente elenco viene pubblicato solo a titolo indicativo e potrà venire rettificato con pubblicazioni successive nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 90/387/CEE.

1. Rete pubblica di dati a commutazione di pacchetto

Accesso diretto	Servizio X.25	T/TE 08-01 (°) T/TE 08-02 (°) T/TE 08-03 (°) ETS T/TE 04-06 (**) ENV 41104 (FS T/31) (***)
Accesso indiretto	Servizio X.28	T/TE 08-02 (°) T/TE 08-03 (°) ENV 41901 (***)
Accesso indiretto	Servizio X.32	T/TE 08-02 (°) T/TE 08-03 (°) ETS T/TD 08-06 (**) ENV 41105 (FS T/32) (***)

(°) Specifica tecnica CEPT.

(**) Progetto di norma ETSI.

(***) Norma provvisoria CEN/CENELEC. Nel caso di ENV 41104 e di ENV 41105, gli unici aspetti pertinenti sono quelli relativi alla rete.

(1) Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (GU n. L 192 del 24.7.1990, pagg. 1-10).

(2) Per ogni informazione concernente l'esatta situazione delle singole norme, è necessario prendere contatto con il competente organismo di normazione. Nei casi in cui, per i servizi ISDN, viene utilizzato il processo di descrizione a tre stadi (relazione "ETR 10" dell'ETSI ISM, del 10.8.1990), sono indicati gli stadi 1, 2 e 3a.

3. NOTA

Al sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 90/387/CEE, l'adesione a queste norme comporterà la presunzione di conformità ai requisiti relativi alla fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, limitatamente ai campi di applicazione di queste norme e fatti salvi altri requisiti di cui alle direttive 90/387/CEE e 90/388/CEE.

In conformità alla direttiva 90/387/CEE, il presente elenco potrà venire ampliato con l'aggiunta di altre norme, per adeguarsi a nuovi requisiti di accesso derivanti da esigenze degli utenti e dal progresso tecnologico.

Pubblicizzazione delle informazioni

Il punto 3 definisce le modalità di pubblicazione delle informazioni, conformi al requisito che stabilisce che le condizioni ONP debbono essere trasparenti e pubblicate in modo appropriato.

Condizioni di fornitura

Il punto 4 stabilisce le condizioni di fornitura dei servizi PSD: gli organismi dovranno applicare una gamma di condizioni di fornitura generali che specifichi almeno una serie di parametri di vitale importanza per gli utilizzatori, vale a dire il termine di consegna dei vari tipi di servizi PSD, la durata del periodo contrattuale e i tempi di riparazione. Il punto 4 precisa inoltre le condizioni di risarcimento e le prestazioni previste per la rete.

Procedure comuni di ordinazione, di fatturazione e di manutenzione

Il punto 5 esprime l'esigenza che gli utilizzatori possano effettuare le ordinazioni dei servizi PSD con modalità comuni e, qualora necessario, possano far riferimento ad un'unica organizzazione per tutte le pratiche di ordinazione, di fatturazione e di manutenzione.

L'istituzione di un servizio di "numero verde" a livello comunitario consentirà, da una parte, di definire disposizioni permanenti per l'addebito al chiamato che consentano ai fornitori di servizi su scala comunitaria di fatturare le prestazioni ai loro clienti in un'unica fattura. D'altra parte, il "servizio sportello" (Kiosk type arrangement) consentirà agli organismi fornitori di servizi PSD di riunire in un'unica fattura il costo del servizio a valore aggiunto e il costo della chiamata, agevolando in tal modo la fornitura di servizi a valore aggiunto in tutta la Comunità, specialmente nel caso di fornitori di servizi di piccole e medie dimensioni.

Qualità del servizio

I punti 6 e 7 concernono la qualità del servizio e l'adozione di parametri comuni di valutazione della qualità delle prestazioni delle reti, in rapporto alla qualità del servizio, e dei metodi di misurazione relativi. Entrambi sono indicati nell'allegato III.

Principi tariffari

I punti 8 e 9 si riferiscono al principio di base dell'indipendenza delle applicazioni, che dovrà venire applicato nel caso delle tariffe dei servizi PSD, e identifica i vari elementi tariffari normalmente compresi nelle tariffe.

Notificazione

I punti 10 e 11 concernono i dati che debbono venire forniti dall'autorità normativa nazionale per consentire alla Commissione di controllare l'effettiva attuazione della presente raccomandazione e, soprattutto, quali organismi si conformeranno alle disposizioni della stessa.

Appoggio agli utilizzatori

Il punto 12 concerne una procedura di appoggio agli utilizzatori, nel caso di difficoltà ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente raccomandazione, soprattutto per quanto concerne le condizioni di fornitura generali e la qualità del servizio.

Avanzamento dei lavori

Il punto 13 raccomanda che la Commissione esamini l'avanzamento dei lavori di attuazione delle raccomandazioni in consultazione con il Comitato ONP.

V. CONCLUSIONI

La direttiva 90/387/CEE prevede, all'allegato 3, punto 3), l'adozione da parte del Consiglio entro il 1° luglio 1991, su proposta della Commissione, di una raccomandazione relativa alla fornitura di interfacce tecniche, alle condizioni di impiego e ai principi tariffari applicabili a un servizio a commutazione di pacchetto conforme ai principi della rete aperta; allo stesso tempo, la presente raccomandazione farà appello agli Stati membri perché garantiscano la fornitura di almeno uno di questi servizi sul proprio territorio.

La presente proposta della Commissione di una raccomandazione del Consiglio relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, conformi ai principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP), tiene conto dei principi generali definiti nella direttiva quadro ONP e specifica quali servizi dovranno venire forniti in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. Essa è flessibile e suscettibile di future modifiche, a seconda della domanda del mercato e del progresso tecnologico. Pertanto, la presente proposta migliora sensibilmente le condizioni della concorrenza sul mercato europeo delle telecomunicazioni.

Il Consiglio è invitato ad adottare la proposta di raccomandazione qui allegata.

Proposta di
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'apprestamento armonizzato
di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati
a commutazione di pacchetto,
In conformita' con i principi dell'apprestamento
di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di servizi di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) (1),

vista la proposta della Commissione(2),

considerando che la direttiva del Consiglio 90/387/CEE esamina, tra l'altro, i principi dell'apprestamento di una rete aperta nei settori dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e a commutazione di circuito;

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, all'allegato 3, punto 3), l'adozione di una raccomandazione relativa all'apprestamento di interfacce tecniche, alle condizioni di impiego e ai principi tariffari relativi alla fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto conformi ai principi di una rete aperta;

considerando che le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto costituiscono le reti più comuni attraverso cui sono resi disponibili servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in tutti gli Stati membri;

(1) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.

(2) GU n. C

considerando che le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto si sono sviluppate su base nazionale e che la disponibilità, in ognuno degli Stati membri, di reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto con capacità equivalenti e possibilità di completa interconnessione è essenziale per soddisfare alle necessità dell'operabilità in rete a livello paneuropeo per la fornitura di servizi a valore aggiunto di trasmissione dati;

considerando che le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto vengono utilizzate in tutti gli Stati membri a supporto di servizi a valore aggiunto a livello europeo;

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede la disponibilità, in ogni Stato membro, di un servizio armonizzato di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (servizio PSD);

considerando che, conformemente al principio di non discriminazione, i servizi PSD dovranno essere disponibili e forniti, su richiesta e senza discriminazione, a tutti gli utenti; che quindi i termini e le condizioni applicabili ad organismi di telecomunicazione che utilizzano i servizi PSD per la fornitura di servizi concorrenziali devono essere equivalenti ai termini e alle condizioni applicabili ad altri utenti;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, le condizioni di apprestamento di una rete aperta (ONP) non possono limitare l'accesso e l'uso di servizi PSD, eccetto nei casi di salvaguardia di requisiti fondamentali definiti nella suddetta direttiva; che tali limitazioni dovranno essere oggettivamente giustificate, rispettare il principio di proporzionalità e non dovranno risultare eccessive in rapporto allo scopo perseguito;

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 90/387/CEE la Commissione determinerà le modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti fondamentali;

considerando che le condizioni di impiego dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto debbono venire determinate sulla base di requisiti fondamentali compatibili con la legislazione comunitaria, e debbono essere imposte tramite strumenti normativi e non tramite restrizioni tecniche;

considerando che, conformemente alla direttiva della Commissione 90/388/CEE (3), gli Stati membri possono subordinare la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o a commutazione di circuito, a procedure di autorizzazione o di dichiarazione intese a garantire la conformità alle esigenze fondamentali oppure a normative commerciali connesse a condizioni di stabilità, di disponibilità e di qualità del servizio o, infine, a misure intese a salvaguardare l'obiettivo dell'interesse economico generale affidato dagli Stati medesimi ad un organismo di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione, nel caso in cui vi siano probabilità che tale obiettivo possa venire ostacolato dalle attività dei fornitori privati di servizi;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale⁽⁴⁾ l'elenco dei richiami alle norme di base per le reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto conformi all'apprestamento di una rete aperta (ONP); che tale elenco potrà venire rettificato con pubblicazione successiva;

considerando che procedure uniformi di ordinazione, come pure procedure di ordinazione unica, di fatturazione unica e di manutenzione sono essenziali al fine di promuovere l'uso dei servizi PSD in tutto il territorio comunitario; che qualsiasi azione di cooperazione degli organismi di telecomunicazione a questo proposito deve risultare conforme alle regole comunitarie di concorrenza; che, in particolare, tali procedure non dovranno comportare forme di prefissazione dei prezzi o spartizione del mercato, e che dovranno venire promosse tramite meccanismi di mercato, ad esempio tramite Memorandum d'intesa tra gli organismi fornitori di servizi PSD, conformemente alla presente raccomandazione;

considerando che, per favorire l'operatività su scala europea dei fornitori di servizi PSD, è auspicabile predisporre un sistema in cui le chiamate vengano addebitate direttamente al destinatario in base al suo numero (addebito all'utente chiamato) e che consenta quindi la possibilità di chiamate gratuite all'abbonato che accede al servizio offerto dal fornitore (numero verde);

(3) GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10

(4) GU C 327 del 29.12.1990, pag. 19. Elenco dei richiami alle norme di base. Rete pubblica di dati a commutazione di pacchetto.

considerando che, per promuovere l'impiego di servizi PSD da parte dei piccoli e medi fornitori di servizi a valore aggiunto, è auspicabile istituire dispositivi di fatturazione che agevolino tali operazioni in tutto il territorio comunitario; che tali dispositivi di fatturazione dovranno prevedere un sistema in cui il costo del servizio a valore aggiunto e il costo della chiamata sono combinati in un'unica fattura riscossa dall'organismo fornitore dei servizi PSD ("kiosk type arrangement");

considerando che, in questo contesto, è importante procedere all'assegnazione appropriata di una capacità di numerazione armonizzata, che consenta di instaurare tale servizio in tutta la Comunità; che tale assegnazione deve essere effettuata in conformità dei principi di trasparenza e di parità di trattamento;

considerando che un aspetto essenziale dei servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto è rappresentato dalla qualità del servizio, quale viene percepita dagli utilizzatori;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, le tariffe relative ai servizi PSD dovranno basarsi su criteri oggettivi, tenendo conto del fatto che, in un clima concorrenziale, esse dovranno essere proporzionate ai costi; che dovranno essere trasparenti e adeguatamente pubblicizzate, sufficientemente ripartite, in base alle regole di concorrenza del trattato, non discriminatorie e tali da garantire parità di trattamento;

considerando che per i servizi PSD dovrà venire garantito un elevato grado di protezione equivalente a quello degli altri servizi pubblici di telecomunicazioni digitali; che tali requisiti di protezione dovranno essere tenuti presenti nella realizzazione dei servizi PSD;

considerando che altre offerte di servizi PSD, da parte di organismi fornitori, oltre a quelli forniti conformemente alla presente raccomandazione non dovranno ostacolare la fornitura di un gruppo minimo di servizi;

considerando che, in conformità del principio di distinzione tra funzioni normative e operative e in applicazione del principio di sussidiarietà, l'autorità normativa nazionale di ciascuno Stato membro dovrà svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione della presente raccomandazione;

considerando che, per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace la realizzazione della presente raccomandazione, è necessario che gli Stati membri forniscano tutte le necessarie informazioni pertinenti richieste dalla Commissione,

RACCOMANDA:

1. che gli Stati membri garantiscano l'apprestamento di un gruppo minimo di servizi PSD con caratteristiche tecniche armonizzate in conformità dell'allegato I, che tenga conto della domanda del mercato;
2. che la Commissione definisca le modifiche necessarie per adeguare l'allegato I ai nuovi sviluppi tecnici e ai mutamenti della domanda del mercato, conformemente all'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE;
3. che gli Stati membri provvedano a che le informazioni relative ai servizi PSD di cui al punto 1, concernenti le caratteristiche tecniche, le condizioni generali di fornitura, le condizioni d'impiego, le tariffe e le condizioni per l'allacciamento delle apparecchiature terminali, siano pubblicate secondo lo schema indicato nell'allegato II;
4. che le condizioni generali di fornitura citate al punto 3 comprendano almeno:

- i termini normali di consegna tipici, ossia i periodi, decorrenti dalla data della richiesta formale del servizio in questione in cui è stato soddisfatto l'80% delle richieste di utenti per un determinato servizio PSD;

ciascun termine verrà definito sulla base dei termini di consegna effettivi dei servizi PSD in questione, registrati durante un periodo di tempo recente e di congrua durata; nel calcolo non si dovrà tener conto dei casi in cui siano stati gli utenti a richiedere ritardi dei tempi di consegna; per quanto riguarda i nuovi tipi di servizi PSD, al posto del periodo di consegna normale dovrà essere pubblicato un termine di consegna indicativo;

- i periodi contrattuali, che comprendono i periodi generalmente previsti dai contratti e i periodi contrattuali minimi che l'utente è obbligato ad accettare per quanto concerne i servizi PSD;

- I tempi di riparazione normali, ossia i periodi, a decorrere dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito ufficio dell'organismo fornitore di servizi PSD fino al momento in cui l'80% dei servizi PSD in questione è stato riparato e il relativo ripristino comunicato agli utenti; per quanto riguarda i nuovi tipi di PSD, al posto del tempo di riparazione normale dovrà essere pubblicato un tempo di riparazione indicativo; nel caso in cui per lo stesso servizio PSD vengano offerti diversi livelli qualitativi di riparazione, dovranno venire pubblicati i diversi tempi di riparazione normali;
 - le modalità di rimborso;
 - I parametri di valutazione della qualità del servizio, definiti conformemente al punto 6;
5. che gli Stati membri, tenendo conto dei lavori della CEPT (5), prendano atto del valore delle procedure armonizzate per l'accesso degli utenti ai servizi PSD e le promuovano, conformemente alle norme procedurali e sostanziali del trattato e previa consultazione con gli utenti; in particolare:
- un sistema d'ordinazione uniforme, e cioè un sistema di ordinazione di servizi PSD intracomunitari che garantisca che tutti gli organismi fornitori di servizi PSD utilizzino moduli comuni riguardo ai dati che debbono essere comunicati dall'utente e dagli organismi di telecomunicazione, nonché riguardo al formato di presentazione dei dati stessi;
 - un sistema d'ordinazione unica, e cioè un sistema in cui tutte le transazioni che concernono l'utilizzatore, necessarie per la fornitura di servizi PSD intracomunitari da parte di più organismi, possano venire espletate tra l'utilizzatore e un unico organismo fornitore di servizi PSD;
 - un sistema di fatturazione unica, e cioè un sistema in cui l'operazione di pagamento relativa ai servizi PSD intracomunitari forniti da più organismi ad un singolo utilizzatore, possa venire espletata in un'unica sede, tra l'utilizzatore ed un unico organismo;

(5) One-stop shopping Service Specific Schedule for PSPDN, CAC oct. 90.

- un sistema di manutenzione unica, e cioè un sistema in cui la comunicazione dei guasti relativi a servizi PSD intracomunitari forniti da più organismi ad un singolo utilizzatore possa venire espletata in un'unica sede, tra l'utilizzatore ed un unico organismo che si assumerà la piena responsabilità del ripristino del servizio;

questi sistemi dovranno comprendere l'istituzione di regolamentazioni su scala comunitaria che prevedano:

- la possibilità di addebito all'utente chiamato (numero verde);
- la possibilità di riunire il costo del servizio a valore aggiunto e il costo della chiamata (servizio sportello-kiosk) in un'unica fattura, riscossa dall'organismo fornitore di servizi PSD;

tali sistemi dovranno essere promosse tramite meccanismi di mercato, ad esempio con un Memorandum d'intesa aperto a tutti gli organismi fornitori di servizi PSD, in conformità con la presente raccomandazione;

6. che vengano adottati parametri per la valutazione degli aspetti della qualità del servizio attinenti all'efficienza delle reti e metodi di misurazione comuni, soprattutto per quanto concerne i parametri indicati nell'allegato III;
7. che le autorità amministrative nazionali garantiscano la disponibilità di relazioni statistiche periodiche che illustrano l'efficienza sulla base dei parametri di cui al punto 6, almeno con scadenza annuale, a partire dal 1° gennaio 1993;
8. che, le tariffe siano basate su criteri oggettivi e indipendenti dal tipo di applicazione effettuata dagli utenti dei servizi PSD ove venga utilizzato il medesimo tipo di servizio;

9. che le tariffe dei servizi PSD comprendano di norma i seguenti elementi:
- una quota iniziale;
 - un canone;
 - un onere di utilizzazione, normalmente comprendente una tariffa a chiamata, basata su una tassazione a tempo e/o volume minimi o su una tassazione per la formazione del collegamento, una tariffa a volume basata sull'uso di un numero intero di segmenti (6) e una tariffa a tempo, basata su un periodo di tempo sufficientemente breve in modo da evitare discriminazione rispetto alle transazioni brevi;

Qualora vengano applicati altri elementi tariffari, questi dovranno essere trasparenti e basati su criteri oggettivi;

10. che le autorità amministrative nazionali notifichino alla Commissione, entro il 31 dicembre 1991, i nominativi degli organismi fornitori di servizi PSD conformi a quanto disposto dalla presente raccomandazione e le eventuali modifiche successive di tali nominativi;
11. che le autorità amministrative nazionali garantiscano che vengano pubblicati rapporti sintetici, almeno con scadenza annuale, riguardanti, in particolare, la disponibilità di servizi PSD di cui al punto 1, l'applicazione delle condizioni generali di fornitura di cui ai punti 3 e 4 nonché le relazioni di cui al punto 7, e che i rapporti sintetici vengano inviati alla Commissione non oltre tre mesi dal termine del periodo cui si riferiscono;
12. che l'autorità amministrativa nazionale garantisca l'istituzione di una facile procedura cui gli utenti di servizi PSD possano ricorrere in caso di difficoltà in merito agli obiettivi della presente raccomandazione, in particolare in relazione alle disposizioni dei punti 1, 3, 4, 6 e 8;

(6) Un segmento è costituito da un massimo di 64 ottetti (o byte) di dati dell'utente, mentre l'ottetto è costituito da 8 bit.

13. che la Commissione esamini lo stato di avanzamento nell'attuazione della presente raccomandazione, previa consultazione con il comitato ONP (in vista della realizzazione degli obiettivi della direttiva 90/387/CEE e) sulla base dei rapporti sintetici definiti al punto 11.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI UN GRUPPO MINIMO DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO CON CARATTERISTICHE TECNICHE ARMONIZZATE, CONFORMEMENTE AL PUNTO 1, E SCADENZE ENTRO CUI DOVRANNO RISULTARE DISPONIBILI

A. CONSIDERAZIONI GENERALI

La raccomandazione si propone di garantire agli utilizzatori la fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi PDS conformi ai principi della fornitura di una rete aperta (ONP), allo scopo di promuovere lo sviluppo di servizi su scala europea.

Tali servizi dovrebbero soddisfare ai seguenti requisiti:

- i) essere sufficientemente distinti, in modo che gli utilizzatori possano usufruirne nel modo più flessibile;
- ii) essere strutturati nel modo seguente (per ciascun servizio):

Offerta di base ONP

- insieme(i) di caratteristiche di accesso che deve/debbono venire offerto(i) da tutte le reti;
- l'utilizzatore sceglie (un) insieme(i) di caratteristiche del servizio di base;
- tale insieme verrà offerto a tariffa cumulativa.

Opzioni per l'utilizzatore ONP

- caratteristiche offerte da tutte le reti per ciascun servizio;
- caratteristiche che possono venire prescelte dall'utilizzatore;
- in alcuni casi specifici, possono sostituire le caratteristiche dell'offerta di base;

- iii) tener conto dello sviluppo tecnologico e della progressiva disponibilità di caratteristiche non menzionate nel servizio proposto.

B. NORME DA APPLICARE

Le norme che dovranno venire applicate a questo gruppo minimo di servizi PSD con caratteristiche tecniche armonizzate, sono più in particolare quelle definite nell'elenco indicativo delle norme di base delle reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto (PSPDN) conformi ai principi della fornitura di una rete aperta (ONP) pubblicate nella Gazzetta ufficiale ⁽¹⁾, conformemente alla procedura indicata all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/387/CEE.

C. CARATTERISTICHE TECNICHE DI CIASCUN SERVIZIO E SCADENZE DI REALIZZAZIONE

C.1 OFFERTE CHE DOVRANNO ESSERE DISPONIBILI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1991

SERVIZIO	OFFERTA
X.25	<p style="text-align: center;">OFFERTA DI BASE</p> <p>velocità di trasmissione accesso: 2400, 4800, 9600 bit/s</p> <p>DTEs di supporto conformi a CEPT T/TE 08-01¹, CEPT T/TE 08-03² e in conformità con ETS T/TE 04-06³</p> <p style="text-align: center;">3 strati per SVC (1 canale logico)</p> <p style="text-align: center;">OPZIONI UTILIZZATORE</p> <p>canali logici addizionali per un totale di almeno 32 canali per 9600 bit/s</p> <p>opzioni indicate⁴ in CEPT T/TE 08-02⁵ come E o EA</p>

(1) GU C 327 del 29.12.1990, pag. 19. Elenco dei richiami alle norme di base. Rete pubblica di dati a commutazione di pacchetto.

<p>X.28 solo a commutazione</p>	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>velocità di trasmissione accesso 300 bit/s (modem V.21) 1200 bit/s (modem V.22)</p> <p>profili per terminali standard X.28</p> <p>DTEs di supporto conformi a CEPT T/TE 08-02⁵, CEPT T/TE 08-03² e ENV 41901⁷</p> <p>OPZIONI UTILIZZATORE</p> <p>NUI</p> <p>selezione aggiuntiva profili standardizzati⁸ addebito al chiamato⁸</p>
<p>X.32 SERVIZIO NON IDENTIFICATIVO</p>	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>per uso nazionale almeno una delle due serie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 2400 bit/s (modem V.22 bis o V.32)2) 4800, 9600 bit/s (modem V.32) <p>1 o più canali logici</p> <p>addebito al chiamato</p> <p>gestione SVC</p> <p>DTEs di supporto conformi a CEPT T/TE 08-02⁵, CEPT T/TE 08-03² e ETS T/TD 08-06⁹</p>
<p>X.32 SERVIZIO IDENTIFICATIVO</p> <p>Solo a commutazione</p>	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>velocità di trasmissione dati e modem come per la versione "servizio non identificativo"</p> <p>identificazione a mezzo NUI o XID</p> <p>DTEs di supporto come per la versione "servizio non identificativo"</p> <p>1 canale logico, gestione SVC</p>

C.2 OFFERTE CHE DOVRANNO ESSERE DISPONIBILI ENTRO IL 31 GIUGNO 1992

SERVIZIO	OFFERTA
X.25	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>velocità di trasmissione accesso: 48000 bit/s o 64000 bit/s</p> <p>OPZIONI UTILIZZATORE</p> <p>canali logici addizionali per un totale di almeno 128 canali per 48000 o 64000 bit/s</p> <p>Gruppo pendolare</p> <p>Chiamata trasferita nell'ambito di una rete con lo stesso DNIC</p> <p>Interruzione prolungata</p> <p>Funzioni DTE specificate CCITT</p> <p>Servizio intracomunitario CUG</p> <p>Notificazione modifica indirizzo linea chiamata</p>

C.3 OFFERTE CHE DOVRANNO ESSERE DISPONIBILI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1992

SERVIZIO	OFFERTA
X.25	<p>OPZIONI UTILIZZATORE</p> <p>servizio intracomunitario di addebito al chiamato</p>
X.28 solo a commutazione	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>velocità di trasmissione accesso: 2400 bit/s (modem V.22 bis)</p> <p>OPZIONI UTILIZZATORE</p> <p>servizio intracomunitario di addebito al chiamato</p>
X.32 SERVIZIO NON IDENTIFICATO	<p>OFFERTA DI BASE</p> <p>Servizio intracomunitario</p>

1. Harmonization of the dedicated packet-mode access to a packet switched public data network (PSPDNs) for OSI
2. General interworking and service aspects of packet switched data networks
3. Approval requirements for data terminal equipment to connect to packet switched public data networks using CCITT Recommendation X.25 (1984)
4. **Eccetto:** Chiamata traferita nell'ambito di una rete con lo stesso DNIC
Servizio CUG internazionale
Servizio internazionale di addebito al chiamato
Gruppo pendolare
Notificazione modifica indirizzo linea chiamata
Interruzione prolungata
Funzioni DTE specificate CCITT
5. Interworking aspects of packet switched public data networks
6. I messaggi X.28 non sono previsti per il funzionamento automatico DTE e potranno quindi variare da uno Stato all'altro. La progressiva realizzazione di X.3 (1988) e X.28 (1988) consentirà di instaurare un parametro X.3 per determinare se, a livello dell'interfaccia, si debbano impiegare messaggi uniformati alle raccomandazioni dei CCITT o messaggi di tipo nazionale.
7. **Information System Interconnection**
X.29-mode procedures between a packet mode DTE or a PAD and a PAD via a public or private X.25 packet switched data network or ISO 8208 packet level entity and ISO 7776 link level entity. X.3 character-mode access via a public or private PAD attached to an X.25 packet switched network or ISO 8208 packet level entity and ISO 7776 link level entity. X.28 character-mode access via a telephonic circuit or data circuit to a PAD
8. Per uso nazionale
9. Harmonization of switched access to PSPDN for OSI end systems

ALLEGATO II

IMPOSTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO, CHE DOVRANNO VENIRE FORNITE CONFORMEMENTE AL PUNTO 3

Le informazioni di cui al punto 3 della raccomandazione dovranno venire presentate come qui di seguito descritto.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche, come pure specifiche tecniche e di prestazione dettagliate relative al punto terminale della rete, fatte salve le disposizioni della direttiva del Consiglio 83/189/CEE (2) che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si dovranno indicare con chiarezza le norme adottate.

B. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le condizioni generali di fornitura dovranno comprendere almeno gli elementi definiti al punto 4.

C. CONDIZIONI DI IMPIEGO

Le condizioni che derivano dall'applicazione dei requisiti fondamentali.

(2) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.

D. TARIFFE

Di norma, le tariffe comprenderanno una quota iniziale, un canone di prestazione e un onere di utilizzazione (in genere comprensivo di una tariffa a chiamata, di una tariffa a volume e di una tariffa a tempo). Dovranno venire indicati chiaramente anche eventuali altri oneri come ad es. gli oneri connessi alla qualità del servizio o alla fornitura cumulativa di più servizi.

E. Condizioni di autorizzazione e/o dichiarazione per l'impiego dei servizi PSD, se del caso.

F. CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI

ALLEGATO III

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI PSD

Per poter scegliere un campione rappresentativo delle prestazioni relative all'accesso diretto dell'utilizzatore ai servizi PSD e per poter valutare statisticamente il livello di prestazione da punto a punto raggiunto dalla rete nel suo complesso, sarà opportuno adottare una serie di parametri comuni di valutazione delle qualità delle prestazioni dei servizi PSD, come pure metodi di misurazione comuni.

Tali parametri e metodi di misurazione dovranno basarsi sui lavori in corso della CEPT, e soprattutto sulle Raccomandazioni T/CAC 2 (3), T/CAC 3 (4) e T/CAC 4 (5).

Per ciascuno dei vari aspetti di prestazione (cfr. sotto, a sinistra), dovranno venire prescelti dei parametri caratteristici del servizio:

Disponibilità	Percentuale di chiamate a vuoto a causa della congestione della rete (UNCR), Disponibilità del servizio.
Affidabilità	Tempo medio tra due interruzioni a causa della congestione della rete (MTNC), Tempo medio di ripristino collegamento (MTRS)
Rapidità del servizio	Capacità di trasmissione dati (TTP) Capacità di ricezione dati (RTP),

(3) Indicators for the network performance aspects of the quality of service of international packet switched services.

(4) Monitoring of network performance aspects of quality of international packet switched service using internally derived indicators.

(5) Monitoring of network performance aspects of quality of international packet switched service using externally derived indicators.

Ritardo nel percorso di andata e ritorno del pacchetto dati (RTD)

Ritardo nella formazione del collegamento (CSD)

I risultati delle misurazioni delle prestazioni tecniche delle reti dovranno venire diffusi e pubblicati in modo appropriato per consentire agli utilizzatori di servizi PSD di essere informati dei livelli delle prestazioni raggiunti dai servizi nazionali ed europei: tali statistiche dovranno consentire un confronto con i livelli di prestazioni tecniche delle reti che sono stati fissati come obiettivo e che dovranno venire pubblicati conformemente al punto 3 della raccomandazione.

ISSN 0254-1505

COM(91) 208 def.

DOCUMENTI

IT

15

N. di catalogo : CB-CO-91-267-IT-C

ISBN 92-77-73508-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo